

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1. OGGETTO DELLA COMMESSA

La Società si obbliga ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE (C.F. 12800841004), la fornitura di n. ■■■■ apparati terminali satellitari in banda ■■■■ e n. ■■■■ modem satellitari di cui alla Specifica Tecnica (n. ST-TEL/143/24/0101) in allegato B e negli allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente Atto.

Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto della commessa sono indicate nei seguenti documenti allegati al presente Atto:

- Allegato B - Specifica Tecnica n. ST-TEL/143/24/0101
- Allegato C - Terminale satellitare ■■■■
- Allegato D - Modem satellitare

Detti allegati, unitamente all'offerta della Società, comprensiva della scheda economica di dettaglio (allegato A) costituiscono parte integrante del presente Atto.

Art. 3. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del D.lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. n. 236 del 15.11.2012, il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010 e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché il Regolamento recante approvazione del Capitolo d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06.08.1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18.11.1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13.08.2010 e dal D.lgs. n. 192 del 9.11.2012.

Le norme sopracitate, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4. PREZZO

Il valore della commessa corrisponde all'importo della offerta della Società aggiudicataria che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante, Iva esente ex art 72 Dpr 633/72.

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, ove applicabile, si rimanda all'art. 60 d.lgs.36/23.

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, royalties, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 5. DECORRENZA E DURATA DELLA COMMESSA

Il presente contratto decorre dalla data successiva alla data della lettera di notifica alla Società dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del relativo Decreto di approvazione, che sarà inviata a mezzo posta certificata.

Copia della predetta lettera sarà altresì inoltrata a:

- ■■■■
- TELEDIFE 1° Reparto 4^a Divisione 3^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 1.4.3.);

- TELEDIFE 10^ Divisione 4^ Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.4).

Il presente contratto avrà la durata di [REDACTED] mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti.

Il contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia. Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi e anni solari, salvo se non diversamente specificato.

Art. 6. SORVEGLIANZA TECNICA DURANTE L'ESECUZIONE

La sorveglianza ed il controllo tecnico delle prestazioni durante l'esecuzione sono demandate, per delega del RUP, ad un Direttore dell'Esecuzione appositamente nominato, [REDACTED]

a) Nomina del Direttore dell'Esecuzione

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 5, TELEDIFE provvederà a perfezionare l'Atto di nomina del DdE e lo comunicherà alla Società.

b) Compiti e responsabilità del DdE

Al DdE competono tutti i compiti e le responsabilità previsti dall'art. 144 d.lgs.36/23 e dal DM 49/18. Tutte le verbalizzazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE 1.4.3. ed a tutti gli Enti interessati.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data risultante dall'atto di nomina del DdE, di cui all'art. 8, para a), il DdE stesso dovrà redigere il verbale d'inizio attività.

Detto verbale, in originale (in bollo a carico della Società) e quattro copie, controfirmato dal rappresentante della Società, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.4.3 entro i 10 (dieci) giorni successivi. Un'ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine a TELEDIFE 10.4.

Art. 7. MODALITÀ D'ESECUZIONE

Fornitura, installazione e configurazione della fornitura

a) Termine e località di ultimazione delle prestazioni

La completa fornitura dovrà essere presentata alla verifica di conformità presso il Magazzino del [REDACTED], sito in [REDACTED] entro il termine di [REDACTED] giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 5.

b) Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Società è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni, di cui al precedente para a), almeno 5 (cinque) giorni prima del termine stabilito, tramite PEC diretta a TELEDIFE 1.4.3 ed al DdE. In allegato a tale comunicazione, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale o da un suo delegato munito di regolare procura, la Società dovrà trasmettere l'elenco dei materiali comprensivi dei NUC e la dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DDE prima di procedere alle previste operazioni di verifica e verrà redatto apposito Certificato di ultimazione delle prestazioni. Tale Certificato, comprensivo degli allegati sopra citati, dovrà essere inviato in originale ed in copia a TELEDIFE 1.4.3 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

c) Località di verifica di conformità

La verifica di conformità avrà luogo presso la località di ultimazione delle prestazioni e cioè presso Magazzino [REDACTED]

d) Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita, da parte della AD, entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di ultimazione delle prestazioni di cui al precedente para. b).

TELEDIFE si riserva la facoltà di procedere alla nomina di un'apposita Commissione per

l'esecuzione della verifica di conformità.

L'AD accerterà la conformità e la quantità dell'intera fornitura rispetto alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica e nell'Offerta della Società.

Al termine delle operazioni con esito favorevole, l'AD certificherà la conformità delle prestazioni eseguite dalla Società redigendo apposito "Verbale di verifica di conformità", il quale conterrà, tra l'altro, esplicita dichiarazione dell'ottemperanza da parte della Società agli obblighi di codificazione.

In caso di esito negativo, dovrà essere redatto il "Verbale di verifica di conformità con esito negativo", indicandone le cause e la Società può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione di verifica di conformità con esito negativo, ripresentare la fornitura non conforme, ad una nuova verifica di conformità, dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute necessarie per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

L'originale (in bollo, a carico della Società) e nr. 4 (quattro) copie del "Certificato di conformità" (o del Verbale di verifica di conformità con esito negativo), controfirmato dal rappresentante della Società che avrà assistito alle operazioni di verifica, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.4.3 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.

La Società dovrà mettere a disposizione di Teledife o della suddetta Commissione i mezzi ed il personale occorrenti all'effettuazione delle prove di verifica di conformità.

e) Accettazione

L'accettazione della fornitura sarà effettuata da TELEDIFE con apposita determinazione da notificarsi alla Società tramite PEC.

f) Termine e località di consegna

La consegna della fornitura, favorevolmente verificata ed accettata, si intende eseguita alla data di ultimazione delle prestazioni.

g) Modalità di consegna

Il consegnatario dei materiali redigerà l'apposito verbale di consegna, che dovrà essere controfirmato dal Rappresentante della Società. L'originale in bollo del predetto verbale di consegna, che dovrà essere redatto dopo la ricezione della notifica della determinazione di accettazione, e dovrà essere inviato a TELEDIFE 10 entro i 3 (tre) giorni successivi.

E' fatto obbligo alla Società di consegnare al predetto i valori bollati necessari alla redazione del sopraccitato verbale

h) Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico, sia dei materiali in fornitura che di quelli di proprietà dell'Amministrazione consegnati alla Società per l'installazione, sono a carico della Società.

i) Assicurazione dei materiali

Tutte le spese di assicurazione sono a carico della Società.

j) Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

k) Assunzione in carico / Trascrizione sul registro delle pubblicazioni / Trascrizione sul registro d'inventario

Alla data del verbale di consegna, i materiali saranno assunti in carico dal consegnatario dei materiali competente, che provvederà al completamento della Dichiarazione di assunzione in carico, per la parte di propria competenza. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative

non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla presa in carico, il Responsabile della presa in carico (Consegnatario) dovrà farne esplicita menzione nel verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10 e TELEDIFE 1.4.3 entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di presa in carico.

E' fatto obbligo alla Società di trasmettere al Consegnatario copia in formato pdf della fattura con data di emissione non anteriore alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione degli importi dovuti.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10 e TELEDIFE 1.4.3 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di presa in carico.

Art. 8. CODIFICAZIONE

Per i materiali in fornitura la Società si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900475. Si rimanda, per l'attività di codificazione, all'Allegato F

Art. 9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Società dovrà essere dotata di adeguata certificazione **UNI EN ISO 9001 - versione 2015** rilasciata per il settore EA33 da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*).

Inoltre, la fornitura dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

Art. 10. DOCUMENTAZIONE

La Società è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica necessaria, redatti in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite.

Art. 11. INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità, salvo risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall'A.D.:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo totale del contratti, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività entro i termini stabiliti dal presente contratto, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo totale del contratto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al art 12, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Società le spese sostenute.

- d) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Società sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Società dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;
- e) qualora la Società non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 (Codificazione), per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari al 0,10% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando che la stessa Società dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.
- f) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica da parte della Commissione collaudatrice, fino alla ripresentazione dei materiali e programmi al secondo collaudo secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale ex art. 122 c. III D.lgs. 36/23 su proposta del DdE qualora le penali complessive superino la quota del 10% del valore netto contrattuale. Le penali verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Società, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione di cui al successivo art. 17.

L'applicazione di penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo del contratto.

Art. 12. GARANZIA

Per un periodo di tempo della durata di [REDACTED] mesi dalla data di consegna dei materiali, la Società dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D. Il ripristino degli apparati dovrà avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente la Società degli inconvenienti che si verificheranno, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC e dovrà avvenire on-site entro [REDACTED] ore lavorative [REDACTED] su tutta la fornitura così come indicato nella Specifica Tecnica.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia dovrà essere effettuato a cura ed a totale spese della Società.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere redatto, da parte del Consegretario dei materiali dell'Ente avente in carico le apparecchiature, un apposito verbale, controfirmato dal Rappresentante della Società, nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale sostituito.

La Società interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature entro [REDACTED] giorni a decorrere dalla messa a disposizione del materiale da parte dell'Amministrazione. Nel caso di eccedenza rispetto al suddetto termine di [REDACTED] è fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 del presente contratto.

Qualora la Società provi che i malfunzionamenti siano determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Società è tenuta comunque ad eseguire nei termini sopra indicati, sono a carico dell'Amministrazione.

Qualora gli interventi eseguiti in garanzia comportino il rilascio di versioni (o release) del software successive a quelle già in possesso dell'A.D., la Società è tenuta a fornire la relativa documentazione e ad installare i codici sorgenti opportunamente aggiornati presso l'A.D. senza pretendere alcun ulteriore compenso. Per ogni intervento sarà rilasciato un Rapporto di Intervento Tecnico.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Società dovrà sottoporre a TELEDIFE 1.4.3, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare il malfunzionamento riscontrato. La modifica, una volta approvata, dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Società.

Art. 13. LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI

Relativamente alla licenza d'uso dei programmi, si applicano le prescrizioni contenute nel Capo III del D.P.C.M. nr. 452 del 6 agosto 1997, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

Considerato che il diritto d'uso non costituisce acquisto della esclusiva del software, la Società resta libera di poterlo utilizzare senza che l'A.D. abbia nulla a pretendere, fatto salvo l'obbligo di dare la relativa comunicazione a TELEDIFE 1.4.3.

Art. 14. ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Società entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Società medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Società, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Società e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione.

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Società saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui furono consegnati. In caso di danni imputabili alla Società, la stessa si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione alla Società si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 15. PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

100% dell'importo del presente atto, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 e a TELEDIFE 1.4.3

- fattura;
- certificato di verifica di conformità;
- verbale di consegna;
- lettera di notifica della accettazione

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 in considerazione delle complesse attività di acquisizione della documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60

(sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento sarà provveduto mediante l'emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, per conto del creditore, sul conto corrente bancario che la Società aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante.

La Società potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore a quella di ricezione della comunicazione relativa all'accettazione della fornitura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia

Art. 16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13.08.2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Tale comunicazione, da parte della Società aggiudicataria, costituirà parte integrante del presente Contratto.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG Z03BAD198.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 17. CAUZIONE

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. 36/23 la Società ha prestato cauzione a favore dell'A.D. per un importo pari al 5% dell'importo del presente atto. Detta Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria prevede espressamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/23, comma 4, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod.civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro il termine di quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall'A.D. La firma dei funzionari che rilasciano la Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria è autenticata da notaio, il quale ne attesta, altresì, i relativi poteri.

Art. 18. CAUTELE RELATIVE A SOSTANZE NOCIVE. ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE – REGOLAMENTO REACH.

Si veda Allegato E.

Art. 19. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

In presenza di segnalazione di inadempienza contributiva del Documento Unico di regolarità Contributiva, l'Amministrazione provvederà ad operare le ritenute dovute, secondo quanto disposto dall'art 11 del D. Lgs. 36/23.

Inadempienza Retributiva

In presenza di segnalazione di inadempienza retributiva, l'Amministrazione provvederà ad operare le ritenute secondo quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/23

Art. 20. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative o costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Società), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, vengono trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi viene applicata alla Società una penalità convenzionale nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 21. RISOLUZIONE

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità, inizio, fine e buona esecuzione e di inadempienze della Società le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art. n.124 del DPR n.236/2012. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) Vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) La Società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) La Società non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto;

- nei casi previsti dagli artt. 16 e 25 del presente atto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Società nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Società, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Art. 22. RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Società, ai sensi dell'art. 107 D.P.R. 15.11.2012, n. 236.

Art. 23. AUMENTO E DIMINUZIONE NEI LIMITI DEL QUINTO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporne all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. In tal caso l'appaltatore è obbligato alla esecuzione e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 24. FORZA MAGGIORE

Termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..), che colpiscano la Società, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 1.4.3, a TELEDIFE 10.3, ed al DdE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero del RdO e CIG;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Società deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo a TELEDIFE 1.4.3 tramite il DDE.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 25. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 e del D.P.R 16

APRILE 2013, n. 62

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto (Allegato G), ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L’A.D. qualora riscontri l’eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l’A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 11.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.

Art. 26. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENTI (DUVRI)

L’emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) **non è prevista** in quanto trattasi di mera fornitura di apparati.

Art. 27. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Per il presente contratto non è ammesso il ricorso al subappalto. E’ autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Società. E’ fatto obbligo alla Società di comunicare a TELEDIFE 1.4. l’elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni. Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell’Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l’Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art. 28. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all’esecuzione dell’atto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell’esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall’atto.

Nel caso in cui talune attività richiedessero l’accesso in aree riservate degli Enti dell’Amministrazione Difesa, la Società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Art. 29. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d’uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L’Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell’ipotesi della predetta azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azione sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 30. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. E' competente il Foro di Roma.

Art. 31. SPESE

Eventuali spese inerenti il presente atto sono a totale carico della Società.